

145 del 6 giugno 2011;

PRESO ATTO della scadenza il 17 luglio 2011 del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda anzidetta, come costituito con proprio decreto 15 giugno 2009, n. 0155/Pres.;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere al rinnovo dell'organo in parola ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 254/2005, nonché del combinato disposto di cui all'articolo 73 cit. e all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 902/75;

VISTO il verbale della Giunta regionale n. 1336 dell' 8 luglio 2011;

RITENUTO di nominare, in considerazione delle specifiche capacità ed esperienze professionali, nonché dei requisiti posseduti, quali componenti dell'organo in questione i signori:

Giorgio PANI (revisore effettivo con funzioni di Presidente)

Adriano BALESTRA (revisore effettivo)

Michele NASTI (revisore effettivo);

VISTA la documentazione attestante l'assenza di cause ostative al conferimento degli incarichi in parola a carico dei soggetti nominati;

DECRETA

1. Sono nominati componenti il Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda speciale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste denominata "Trieste On-line" - Agenzia per l'Ambiente, la Ricerca e l'Innovazione i signori:

Giorgio PANI (revisore effettivo con funzioni di Presidente)

Adriano BALESTRA (revisore effettivo)

Michele NASTI (revisore effettivo).

2. Il Collegio resta in carica cinque anni, conformemente all'organo di amministrazione dell'Azienda, secondo quanto disposto dall'articolo 73, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_37_1_DPR_208_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2011, n. 0208/Pres.

Regolamento applicativo della "misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);

VISTO il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS);

VISTO il regolamento (CE) n. 65/20011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003;

VISTA la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

PRESO ATTO che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l'attuazione avvenga mediante appositi provvedimenti regionali;

VISTO il proprio decreto 12 febbraio 2008 n. 058/Pres., "Regolamento applicativo della misura 112 - insediamento di giovani agricoltori del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTI gli atti di modifica del regolamento sopra citato emanati con propri decreti del 19 marzo 2008, n. 085/Pres., 5 settembre 2008, n. 0235/Pres. e 29 maggio 2009, n. 0139/Pres.;

ATTESA la necessità di ridefinire la disciplina attuativa concernente gli interventi di cui trattasi, provvedendo nel contempo ad abrogare i regolamenti sopracitati;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO che l'attuazione delle misure del programma di Sviluppo rurale 2007-2013 avviene con l'emanazione e applicazione di apposito provvedimento applicativo di natura regolamentare;

CONSIDERATO che i criteri di selezione delle operazioni finanziabili sono sottoposte al Comitato di sorveglianza del Programma;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1465 del 28 luglio 2011, avente ad oggetto l'approvazione del Regolamento applicativo della "Misura 112 - insediamento di giovani agricoltori" del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

RITENUTO pertanto di emanare in tal senso il Regolamento di attuazione della misura 112 denominata Insediamento di giovani agricoltori;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17;

DECRETA

1. È emanato, per le motivazioni in premessa citate, il «Regolamento applicativo della "Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

11_37_1_DPR_208_2_ALL1

Regolamento applicativo della "Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori" del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

- Art. 1 - finalità e obiettivi
- Art. 2 - definizioni
- Art. 3 - modalità di accesso e localizzazione
- Art. 4 - disponibilità finanziarie
- Art. 5 - soggetti che possono accedere alla misura
- Art. 6 - definizione di primo insediamento
- Art. 7 - determinazione dei modi di assunzione di responsabilità
- Art. 8 - conoscenze e competenze professionali
- Art. 9 - piano aziendale
- Art. 10 - piano degli investimenti e delle azioni
- Art. 11 - premio unico in conto capitale
- Art. 12 - premio unico in conto interessi
- Art. 13 - obblighi del beneficiario
- Art. 14 - competenze dell'autorità di gestione
- Art. 15 - competenze della struttura responsabile di misura
- Art. 16 - competenze degli uffici attuatori
- Art. 17 - presentazione delle domande di aiuto
- Art. 18 - procedura istruttoria
- Art. 19 - decisione individuale di concedere l'aiuto e decisione individuale di finanziamento
- Art. 20 - controlli
- Art. 21 - graduatorie
- Art. 22 - criteri per la selezione delle domande di aiuto
- Art. 23 - erogazione dell'aiuto in attesa del raggiungimento dei requisiti
- Art. 24 - approvazione finale del piano degli investimenti e delle azioni
- Art. 25 - abrogazioni e disposizioni transitorie
- Art. 26 - disposizioni di rinvio e rinvio dinamico
- Art. 27 - entrata in vigore

Art. 1 - finalità e obiettivi

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti in attuazione della Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori - prevista dal Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) di cui al regolamento (CE) del Consiglio del 20 settembre 2005, n. 1698 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 nella sua versione 4 accettata dalla Commissione europea con nota ARES (2010)687737 del 12 ottobre 2010.
2. Le finalità e gli obiettivi che la presente misura persegue sono:
 - a) favorire l'abbassamento dell'età media degli addetti nel settore primario, sostenendo contestualmente l'adattamento strutturale delle aziende agricole, operando in una logica finalizzata alla forte integrazione dei sistemi di filiera e territoriali;
 - b) favorire il ricambio generazionale in agricoltura anche promuovendo il collaterale incremento delle

- conoscenze e della qualificazione professionale delle imprese agricole;
- c) favorire la capacità progettuale e la realizzazione degli interventi connessi ai piani aziendali mediante lo strumento dell'abbuono degli interessi, in quanto mezzo incentivante per l'accesso al credito dedicato alle necessità aziendali.

Art. 2 – definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) autorità di gestione: l'unità organizzativa responsabile della gestione e attuazione del PSR, da ora anche AdG; tale struttura è individuata nel Servizio sviluppo rurale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;
- b) struttura responsabile di misura: l'unità organizzativa responsabile della gestione della presente misura e del coordinamento delle relative attività istruttorie svolte dagli uffici attuatori; per la misura 112 tale struttura è individuata nel Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali;
- c) uffici attuatori: le unità organizzative responsabili per gli adempimenti finalizzati alla concessione e alla liquidazione degli aiuti di cui alla presente misura; tali unità organizzative corrispondono agli Ispettorati agricoltura e foreste (IAF) della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali e sono competenti per territorio sulla base della prevalenza della superficie agricola utilizzata (SAU);
- d) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59);
- e) aree rurali A, B, C, D e sottozone A1, B1 e C1 dell'area omogenea del Carso: le aree rurali e le sottozone individuate nell'allegato 1 al PSR;
- f) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
- g) SIAN: sistema informativo agricolo nazionale;
- h) domanda di aiuto: la domanda di partecipazione al regime di sostegno di cui al presente regolamento;
- i) domanda di pagamento: domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;
- l) unità tecnico-economica (UTE): l'unità che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 503/1999, è definita come l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche ed acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio e con una propria autonomia produttiva;
- m) imprenditore agricolo professionale (IAP): l'imprenditore agricolo con la qualifica di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. d), f), g), l), ed e), della l. 7 marzo 2003, n. 38).

Art. 3 - modalità di accesso e localizzazione

- 1. La modalità di accesso al PSR per la richiesta dell'aiuto di cui alla presente misura è quella individuale.
- 2. L'accesso alla misura è previsto per l'intero periodo di programmazione 2007-2013.
- 3. L'aiuto previsto dal presente regolamento è concedibile sull'intero territorio regionale.

Art. 4 - disponibilità finanziarie

- 1. Le risorse disponibili per la misura sono quelle previste dal piano finanziario del PSR capitolo 7 - Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale. A tale importo si aggiungono ulteriori risorse a carico del bilancio

regionale così come indicato al capitolo 8 - Finanziamenti nazionali integrativi per asse.

2. L'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali avviene alle medesime condizioni di quelle cofinanziate.
3. La disponibilità annuale di risorse per le domande presentate nel periodo 2007-2013, sia cofinanziate che aggiuntive regionali, è determinata annualmente con delibera dalla Giunta regionale.

Art. 5 - soggetti che possono accedere alla misura

1. I soggetti che posso accedere alla presente misura sono i giovani agricoltori da intendersi quali imprenditori agricoli la cui impresa sia iscritta al registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) primo insediamento in qualità di capo di un'impresa che svolge attività di produzione di prodotti agricoli compresi nell'allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
 - b) aver compiuto diciotto anni alla data del primo insediamento di cui all'articolo 6 e non aver compiuto i quaranta alla data di presentazione della domanda;
 - c) possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali alla data di presentazione della domanda di aiuto.
2. Il richiedente s'insedia in un'impresa che ha sede legale in regione, conduce almeno una azienda agricola situata nel territorio della regione e presenta, contestualmente alla domanda, il piano aziendale di cui all'articolo 9 per lo sviluppo dell'attività agricola.
3. Il richiedente che può accedere alla presente misura consegue la qualifica IAP entro e non oltre trentasei mesi dalla data della decisione individuale di cui all'articolo 19.
4. L'impresa agricola s'intende situata nella regione quando la maggior parte della superficie agricola utilizzata (SAU) relativa a tutte le sue unità tecnico-economiche condotte dal richiedente, ricade sul territorio regionale.

Art. 6 - definizione di primo insediamento

1. Per primo insediamento in qualità di capo di una azienda agricola si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola, in qualità di:
 - a) titolare di impresa agricola individuale;
 - b) contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente ad oggetto la gestione di un'impresa agricola;
 - c) socio amministratore di società di capitali o di società cooperativa, avente la gestione di un'impresa agricola quale esclusiva attività costituente l'oggetto sociale.

Art. 7 - determinazione dei modi di assunzione di responsabilità

1. La data di assunzione di responsabilità o corresponsabilità di cui all'articolo 6, coincide:
 - a) per i casi di cui all'articolo 6, lettera a), con la data di inizio dell'attività agricola dell'impresa dichiarata ai fini IVA;
 - b) per i casi di cui all'articolo 6, lettera b), con la data di ingresso del richiedente nella società dichiarata ai fini IVA;
 - c) per i casi di cui all'articolo 6, lettera c), con la data di assunzione della carica di socio amministratore.
2. Per la dimostrazione di quanto previsto alle lettere a), b) o c) del comma 1 trova applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 8 - conoscenze e competenze professionali

1. Le adeguate conoscenze e competenze professionali dei soggetti, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), sono soddisfatte col possesso di almeno uno dei seguenti titoli:
 - a) laurea specialistica oppure laurea triennale in scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali oppure in scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;
 - b) diploma conseguito presso un istituto tecnico agrario o presso un istituto professionale ad indirizzo agrario, oppure titolo equipollente;
 - c) attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione della durata di almeno 150 ore, organizzati dalla Regione nell'ambito del Piano regionale della formazione professionale e alla sua attuazione di cui agli articoli 8 e 9, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale) specificatamente indirizzati ai giovani che intendono esercitare l'attività agricola;
 - d) attestato di frequenza con profitto ad altri corsi di formazione agraria, della durata di almeno 150 ore, autorizzati o riconosciuti dalla Regione, oppure ad equipollenti corsi di formazione organizzati dallo Stato o dal altre Regioni.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1, lettere c) e d), prevedono applicazioni di carattere pratico e l'insegnamento dei problemi relativi all'organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola o associata con particolare riguardo alle problematiche ambientali. Sono comunque considerati equipollenti i corsi che permettono di accedere alla misura nell'ambito dei PSR di altre regioni italiane.
3. Qualora il beneficiario necessiti di un periodo di adattamento strutturale dell'impresa agricola, previsto dal piano aziendale, l'aiuto può essere concesso e liquidato anticipatamente rispetto al raggiungimento dei requisiti, in base all'articolo 23, commi 1 e 2, anche in assenza di adeguata conoscenza e competenza professionale, ove i requisiti di cui al comma 1 siano conseguiti entro trentasei mesi dalla data della decisione individuale di cui all'articolo 19.
4. Al fine della dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1 è presentato all'ufficio attuatore il diploma di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma oppure l'attestato di frequenza di cui alle lettere c) e d).

Art. 9 - piano aziendale

1. Il beneficiario, all'atto della presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 17, presenta all'ufficio attuatore un piano aziendale contenente le seguenti informazioni:
 - a) descrizione dell'ordinamento produttivo e dei fattori di produzione disponibili al momento dell'insediamento del giovane agricoltore;
 - b) illustrazione degli obiettivi specifici prefissati per lo sviluppo della nuova attività imprenditoriale;
 - c) piano degli investimenti e delle azioni previste per la realizzazione degli obiettivi fissati;
 - d) eventuale piano di ricorso ad attività di consulenza o a formazione professionale, in particolare su tematiche ambientali;
 - e) eventuale piano finanziario contenente fra l'altro le condizioni relative alla concessione del credito agrario se richiesto, oltre all'aiuto in conto capitale, anche l'aiuto in conto interessi;
 - f) cronoprogramma in cui siano specificate sia in termini temporali che economico-finanziari, le fasi essenziali per la realizzazione del piano degli investimenti;
 - g) indicazione delle eventuali misure, diverse dalla presente, o operazioni da attivare, incluse le informazioni e i dati necessari per l'attivazione delle stesse;
 - h) descrizione e quantificazione degli investimenti per l'adeguamento alla direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991 (91/676/CEE), relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai

nitrati provenienti da fonti agricole (direttiva nitrati), ai sensi del PSR nell'ambito della disciplina della misura 121 - Ammodernamento delle aziende agricole, anche eventualmente usufruendo della deroga di trentasei mesi;

- i) dichiarazione di notorietà del fatto che, in caso di inadempimento agli obblighi e impegni previsti dal piano, il contributo è revocato e successivamente recuperato.
2. In caso d'insediamento contemporaneo di più giovani agricoltori nella stessa azienda, è presentato un unico piano.
3. Il piano aziendale è sottoscritto da ogni beneficiario legittimato nelle forme di legge ed è approvato con la decisione individuale di concedere l'aiuto di cui all'articolo 19, commi 1 e 2.
4. Gli interventi del piano aziendale sono avviati dopo l'insediamento e ultimati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della data di adozione della decisione individuale di finanziamento di cui all'articolo 19, comma 3.
5. Il piano aziendale può essere modificato in qualsiasi momento fermo restando il termine di cui al comma 4 per la sua completa realizzazione.
6. Le varianti che il beneficiario intende apportare al piano aziendale sono preventivamente comunicate e dettagliatamente giustificate all'ufficio attuatore.
7. L'ufficio attuatore comunica al beneficiario, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, l'ammissibilità o la non ammissibilità delle stesse. L'ufficio attuatore, a seguito dell'approvazione delle varianti di cui al comma 6, provvede alla rideterminazione dell'aiuto concedibile, che non può comunque essere superiore a quanto richiesto nella domanda di aiuto di cui all'articolo 17.
8. L'ufficio attuatore valuta ed ammette le eventuali varianti di cui al comma 6 in base ed in considerazione degli obiettivi specifici inizialmente indicati nel piano aziendale.

Art. 10 - piano degli investimenti e delle azioni

1. Il piano degli investimenti e delle azioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), definisce:
 - a) le modalità di realizzazione di uno o più interventi riconducibili alle misure del PSR 121 - Ammodernamento delle aziende agricole, 124 - Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nei settori agricolo e alimentare, 132 - Sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare, 133 - Sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare e 311 - Diversificazione in attività non agricole; per intervento riconducibile alle predette misure si intende quello rientrante tra gli obiettivi e le finalità delle misure stesse;
 - b) le modalità di realizzazione di interventi riconducibili alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) di settore, dove per intervento riconducibile si intende quello rientrante tra gli obiettivi e le finalità delle OCM di settore;
 - c) le spese connesse all'avviamento dell'attività imprenditoriale quali le spese notarili, l'acquisto di quote, diritti e titoli, le spese per attività di consulenza o formazione professionale.
2. Il totale delle spese da sostenere per le attività previste dal piano degli investimenti e delle azioni è superiore all'importo del premio unico in conto capitale di cui all'articolo 11, comma 1.
3. In caso d'insediamento contemporaneo di più giovani agricoltori nella stessa azienda, l'importo minimo del piano degli investimenti e delle azioni è superiore alla somma del premio unico di cui all'articolo 11, comma 1.

Art. 11 - premio unico in conto capitale

1. Al giovane agricoltore è liquidato un aiuto all'insediamento in conto capitale, detto premio unico in conto capitale, che va da un minimo di 15.000,00 euro fino ad un massimo di 40.000,00 euro, anche se la somma delle sue componenti di cui ai successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7 eccede tale valore. Tale aiuto è denominato premio unico.
2. Il premio unico in conto capitale è determinato sulla base dei seguenti elementi:

- a) importo totale della spesa ammissibile prevista nel piano degli investimenti e delle azioni di cui all'articolo 10;
 - b) tipologia delle azioni previste nel piano degli investimenti e delle azioni di cui all'articolo 10;
 - c) localizzazione prevalente della SAU sul territorio regionale;
 - d) sviluppo dell'azienda rivolto all'ottenimento di prodotti agricoli di qualità riconducibili alla misura 132 del PSR;
 - e) partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento e ricorso alla consulenza aziendale in materia ambientale.
3. La quota parte del premio unico in conto capitale riferita al comma 2, lettera a), è così determinata:
- a) 12.000,00 euro per interventi previsti nel piano fino a 30.000,00 euro;
 - b) 17.000,00 euro per interventi previsti nel piano superiori a 30.000,00 e fino a 60.000,00 euro;
 - c) 22.000,00 euro per interventi previsti nel piano superiori a 60.000,00 e fino a 90.000,00 euro;
 - d) 27.000,00 euro per interventi oltre 90.000,00 euro.
- Per interventi effettuati da giovani agricoltori insediati in aziende aventi la SAU prevalente nelle aree D, A1, B1 e C1 di cui all'allegato 1 del PSR, la spesa ammissibile degli interventi previsti nel piano aziendale, quale base di determinazione dell'aiuto, è ridotta del 30 per cento.
4. La quota parte del premio unico in conto capitale di cui al comma 2, lettera b), stabilita sulla base della prevalenza, in termini di fatturato, degli interventi previsti, è così determinata:
- a) 5.000,00 euro nel caso di interventi prevalentemente finalizzati a:
 - 1) vendita diretta al consumatore finale;
 - 2) miglioramento dell'igiene e del benessere animale;
 - 3) lavorazione e trasformazione aziendale dei prodotti;
 - 4) realizzazione di strutture connesse alle colture protette;
 - b) 4.000,00 euro nel caso di interventi prevalentemente finalizzati a:
 - 1) risparmio e miglior utilizzo delle risorse idriche;
 - 2) piantagioni pluriennali;
 - 3) acquisto di macchine agevolatrici delle operazioni colturali o macchine per la manutenzione del territorio;
 - c) 3.000,00 euro per l'acquisto di bestiame selezionato da riproduzione.
- Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) non sono cumulabili tra loro.
5. La quota parte del premio unico in conto capitale riferita al comma 2, lettera c), è così determinata:
- a) 6.000,00 euro nel caso in cui la SAU prevalente sia ubicata in area D, A1, B1 e C1;
 - b) 4.500,00 euro nel caso in cui la SAU prevalente sia ubicata in area C, esclusa la zona C1 e compresa la zona svantaggiata facente parte del territorio comunale di Gorizia;
 - c) 3.000,00 euro nel caso in cui la SAU prevalente sia ubicata in area A e B, escluse le zone A1 e B1.
6. La quota parte del premio unico in conto capitale riferito al comma 2, lettera d), qualora la produzione a conclusione del piano sia prevalentemente composta, in termini di fatturato, da prodotti agricoli di qualità riconducibili alla misura 132 è pari a 4.000,00 euro.
7. Nel caso di ricorso a consulenza aziendale in materia ambientale prevista da programmi finanziati dalla Regione o di partecipazione a corsi formativi in materia ambientale la quota parte del premio unico riferito al comma 2, lettera e) è pari a 2.000,00 euro.
8. I corsi di cui al comma 7 sono riconosciuti dalla Regione e hanno una durata minima di 20 ore. La partecipazione ai corsi formativi è comprovata dai relativi attestati di frequenza. Sono riconosciuti anche corsi di formazione conclusi non oltre un anno precedente la data d'insediamento. La conclusione dei corsi di formazione in materia ambientale avviene entro i termini fissati per l'ultimazione del piano aziendale.
9. L'aiuto in conto capitale è liquidato mediante accredito effettuato su specifico conto corrente bancario intestato al beneficiario.

Art. 12 – premio unico in conto interessi

1. Al giovane agricoltore è erogato, in aggiunta al premio unico di cui all'articolo 11, un ulteriore aiuto in conto interessi, anche denominato premio aggiuntivo o premio unico in conto interessi, fino ad un massimo di 15.000,00 euro e connesso alla realizzazione del piano degli investimenti e delle azioni di cui all'articolo 10, riconducibili alla misura 121 e alle OCM di settore.
2. Per il finanziamento del premio unico in conto interessi l'organismo pagatore e l'Istituto bancario che eroga il finanziamento stipulano una convenzione per regolamentare le modalità di erogazione dei contributi in conto interessi alle imprese beneficiarie.
3. La convenzione di cui al comma 2 può anche prevedere la stipula di una garanzia fidejussoria in favore dell'organismo pagatore.
4. Il premio aggiuntivo di cui al comma 1 è erogato a totale o parziale copertura degli interessi relativi ai finanziamenti bancari aventi un importo minimo almeno pari al doppio del premio unico di cui all'articolo 11.
5. Il premio aggiuntivo di cui al comma 1 è erogato mediante un numero massimo di dieci rate semestrali indipendentemente dalla durata del finanziamento che non può essere inferiore a dieci semestri, escluso il periodo di preammortamento.
6. In caso di insediamento contemporaneo di più giovani agricoltori nella stessa azienda, l'importo minimo del premio di cui al comma 1 è superiore alla somma del premio unico di ogni beneficiario di cui all'articolo 11, comma 1.
7. I finanziamenti bancari di cui al comma 1, sono erogati a tasso fisso pari all'Interest Rate Swap (IRS) di durata del finanziamento maggiorato di uno spread, la cui misura è demandata alla libera contrattazione tra le parti. Sono parimenti demandate alla contrattazione le altre condizioni del contratto tra le quali la forma e l'entità delle garanzie.
8. Il contratto di finanziamento è stipulato successivamente alla data in cui il beneficiario riceve la comunicazione relativa alla decisione individuale di finanziamento di cui all'articolo 19 comprovata dalla data indicata nella relativa ricevuta di ritorno.
9. L'importo massimo dell'aiuto integrativo di cui al comma 1 è determinato in base all'attualizzazione effettuata in relazione al tasso di riferimento stabilito dalla Commissione europea (IRS) di cui al comma 7.
10. La data di riferimento per la determinazione dell'IRS è quella del decreto di approvazione delle graduatorie di cui all'articolo 21 che, ai soli fini del premio di cui al presente articolo, si ritiene coincidente con quella della decisione individuale di concedere l'aiuto.
11. Nel rispetto del limite di cui al comma 1 è possibile l'abbattimento del tasso nella misura corrispondente all'IRS a cinque anni vigente alla medesima data.
12. L'Istituto bancario stabilisce con il beneficiario le modalità di riduzione della quota interessi sulle rate del finanziamento, sulla base dell'importo dell'aiuto aggiuntivo.
13. L'aiuto aggiuntivo non può essere erogato oltre la data del 31 dicembre 2015. A tal fine l'intero aiuto aggiuntivo, o la parte restante dello stesso, è scontata entro il 31 dicembre 2015 utilizzando il tasso di cui al comma 7. L'Istituto bancario eroga al beneficiario il valore scontato in unica soluzione oppure in forma rateizzata secondo la normale scadenza delle rate e secondo quanto stabilito nella convenzione di cui al comma 2.
14. Il finanziamento è erogato a favore del giovane agricoltore di primo insediamento oppure a favore dell'impresa agricola in cui il giovane agricoltore è insediato in qualità di corresponsabile civile e fiscale e non è estinto prima di cinque anni dall'erogazione dello stesso. In caso di estinzione anticipata si procede al recupero del premio aggiuntivo.

Art. 13 - obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi essenziali:
 - a) a conseguire la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) al più tardi entro i trentasei mesi successivi dalla data di decisione individuale di concessione dell'aiuto;

- b) a consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione;
 - c) ad esercitare l'attività agricola per almeno cinque anni dalla data della liquidazione finale del premio unico, desunta dall'elenco di liquidazione prodotto dall'ufficio attuatore, mantenendo la qualifica di responsabile o corresponsabile civile e fiscale di impresa agricola e l'iscrizione all'INPS in qualità di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto;
 - d) a non richiedere o a non percepire altri aiuti pubblici per le medesime finalità di cui alla presente misura.
2. Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi accessori:
- a) a comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
 - b) a rendere disponibili, se richieste, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione delle attività del PSR.
3. L'inosservanza di uno o più degli obblighi previsti dal comma 1 comporta la revoca del provvedimento di concessione e la decadenza dal diritto di trattenere l'aiuto con conseguente insorgenza dell'obbligo alla restituzione degli aiuti percepiti anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, maggiorati degli interessi legali calcolati a partire dalla data di notifica del provvedimento di revoca e fino alla data dell'avvenuto rimborso, come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.
4. L'inosservanza di uno o più obblighi previsti dal comma 2 comporta la riduzione del premio unico determinata in base a quanto stabilito con apposita delibera di Giunta regionale.
5. Qualora la spesa del piano aziendale realizzato sia inferiore a quella prevista nel piano aziendale approvato con la decisione individuale di concedere l'aiuto di cui all'articolo 19, il premio unico in conto capitale è rideterminato sulla base dei criteri di cui all'articolo 11. Nel caso in cui il premio unico rideterminato sia inferiore a 15.000,00 euro, il diritto all'aiuto decade e si procede al recupero delle somme percepite.

Art. 14 - competenze dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione:
- a) predispose gli elenchi regionali di liquidazione e li invia all'organismo pagatore;
 - b) è responsabile del sistema di monitoraggio del PSR;
 - c) è il soggetto referente nei confronti dell'organismo pagatore.

Art. 15 - competenze della struttura responsabile di misura

1. La struttura responsabile di misura:
- a) svolge attività di impulso, coordinamento e informazione specifica per l'attuazione della misura;
 - b) approva le graduatorie relative alle domande individuali su proposta dell'ufficio attuatore;
 - c) pubblica le graduatorie sul Bollettino ufficiale della Regione con evidenza delle domande ammesse al finanziamento, delle domande non ammissibili per carenza di risorse e delle domande escluse;
 - d) trasmette le graduatorie agli uffici attuatori.

Art. 16 - competenze degli uffici attuatori

1. Gli uffici attuatori:
- a) ricevono le domande;
 - b) eseguono l'attività istruttoria finalizzata all'ammissibilità delle domande, alla liquidazione dell'aiuto nonché l'attività specificatamente indicata all'articolo 24 del regolamento (CE) 27 gennaio 2011, n.

65 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

- c) provvedono all'adozione della decisione individuale di concedere l'aiuto;
- d) trasmettono ai beneficiari le decisioni individuali di concedere l'aiuto;
- e) propongono alla struttura responsabile di misura l'elenco dei beneficiari per l'ammissione nelle graduatorie relative alle domande individuali;
- f) provvedono all'adozione della decisione individuale di finanziamento delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e finanziabili;
- g) trasmettono ai beneficiari le decisioni individuali di finanziamento e gli impegni e obblighi posti a carico degli stessi con le conseguenze derivanti dal loro mancato rispetto;
- h) predispongono gli elenchi di liquidazione periferici e propongono gli svincoli delle fidejussioni;
- i) eseguono il controllo di approvazione finale del piano aziendale;
- j) eseguono i controlli sul 100% delle dichiarazioni rilasciate dai beneficiari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 relative al possesso dei requisiti di ammissibilità;
- k) effettuano i controlli e i sopralluoghi richiesti dall'AdG.

Art. 17 - presentazione delle domande di aiuto

1. La domanda di aiuto, a pena di inammissibilità, è compilata in via informatica attraverso il portale del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) entro il termine perentorio di sei mesi successivi all'insediamento.
2. La domanda di aiuto, entro il termine perentorio 15 giorni dall'inserimento informatico di cui al comma 1 è trasmessa, in formato cartaceo e sottoscritta dal richiedente nelle forme di legge, al competente ufficio attuatore corredata, a pena di non ammissibilità della stessa, dalla documentazione che segue:
 - a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, di non aver assunto precedentemente al primo insediamento di cui all'articolo 6 responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola;
 - b) dichiarazione di inizio attività ai fini IVA di cui all'articolo 7;
 - c) salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, attestato o dichiarazione relativa al raggiungimento delle conoscenze e competenze professionali di cui all'articolo 8;
 - d) piano aziendale di cui all'articolo 9;
 - e) copia di un documento d'identità in corso di validità,
3. La presentazione della domanda di aiuto presuppone l'avvenuta compilazione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale i cui dati identificativi afferenti al beneficiario sono quelli riferiti al giovane agricoltore.
4. L'ufficio attuatore comunica, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 18 - procedura istruttoria

1. L'ufficio attuatore provvede allo svolgimento dei pertinenti controlli amministrativi, di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) 65/2011 sulla totalità delle domande ricevute, verificando la completezza formale e documentale, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità richiesti per la concessione e la successiva liquidazione dell'aiuto.
2. Sulla base dei controlli amministrativi l'ufficio attuatore richiede, se necessario, integrazioni, modifiche e correzioni della documentazione prodotta.
3. Qualora le irregolarità o le omissioni rilevate non siano sanabili, l'ufficio attuatore provvede all'archiviazione della domanda della quale è data notizia all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. L'ufficio attuatore esegue la verifica finale degli impegni assunti con il piano e procede alle conseguenti determinazioni relative alla domanda di aiuto.
5. Per ogni domanda l'ufficio attuatore provvede a costituire un fascicolo composto:
 - a) dai moduli della domanda e della documentazione a corredo della stessa;
 - b) dagli atti e dalle conclusioni istruttorie, compresi gli atti relativi ai controlli eseguiti;
 - c) altri documenti rilevanti ai fini dell'istruttoria.

Art. 19 - decisione individuale di concedere l'aiuto e decisione individuale di finanziamento

1. La decisione individuale di concedere l'aiuto è adottata dall'ufficio attuatore entro diciotto mesi dall'insediamento ed è comunicata al beneficiario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. La decisione individuale di concedere l'aiuto costituisce formale presa d'atto dell'ammissibilità della domanda, ma non configura diritto all'erogazione dell'aiuto che resta subordinato all'effettiva disponibilità finanziaria.
3. Successivamente alla pubblicazione di ciascuna graduatoria di cui all'articolo 21, l'ufficio attuatore con propria decisione individuale di finanziamento, comunica a ogni beneficiario finanziato l'importo dell'aiuto e gli impegni e gli obblighi derivanti dalla concessione dello stesso specificando altresì la data ultima per la presentazione della domanda di pagamento di cui al comma 4. La decisione individuale di finanziamento è notificata con raccomandata con avviso di ricevimento.
4. A seguito del ricevimento della decisione individuale di finanziamento di cui al comma 3 il beneficiario provvede tramite il portale SIAN a compilare la domanda di pagamento inviando poi il cartaceo all'ufficio attuatore.

Art. 20 - controlli

1. I controlli sono effettuati nel rispetto del regolamento (CE) 65/2011, della disciplina vigente in materia applicabile al PSR e degli accordi tra organismo pagatore e AdG.

Art. 21 - graduatorie

1. La struttura responsabile di misura, sulla base dei criteri di cui all'articolo 22 e delle domande ritenute ammissibili a finanziamento rispettivamente entro la data del 31 marzo e entro il 30 settembre di ogni anno, predispone le graduatorie delle domande di aiuto ammesse a finanziamento segnalando quelle finanziate e quelle ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse finanziarie e trasmette le stesse all'ufficio attuatore competente.
2. Le domande presentate in base al regolamento applicativo della misura 112, insediamento di giovani agricoltori del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 58 (Regolamento applicativo della "misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori" del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), e non finanziate per mancanza di risorse finanziarie ma inserite in una graduatoria in posizione utile, anche se già archiviate all'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere inserite nelle graduatorie di cui al comma 1 previa loro rivalutazione in base ai criteri per la selezione delle domande di cui all'articolo 22 e previa presentazione del beneficiario, entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di specifica istanza in tal senso ed avente ad oggetto la conferma di interesse.
3. Per le domande di cui al comma 2 che fossero archiviate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento l'istanza avente ad oggetto la conferma di interesse di cui al medesimo comma può essere presentata all'ufficio attuatore entro il termine perentorio di 30 giorni dall'avvenuta notifica

dell'archiviazione.

4. L'istanza avente ad oggetto la conferma di interesse, di cui ai commi 2 e 3, è corredata, pena la non presa in carico ai fini della sua rivalutazione, dalla documentazione necessaria alla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, lettere a) e b).

Art. 22 - criteri per la selezione delle domande di aiuto

1. Ai fini della selezione delle domande per l'ammissione in graduatoria è attribuita priorità nell'ordine:
 - a) alle domande presentate da soggetti che hanno raggiunto e dimostrato tutti i requisiti di accesso alla misura;
 - b) alle domande presentate da soggetti che non hanno raggiunto e dimostrato tutti i requisiti di accesso alla misura.
2. A parità delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), è attribuita priorità nell'ordine:
 - a) alle domande presentate da soggetti produttori di latte, che conducono una azienda agricola con almeno 20 UBA. Il numero di unità bovine adulte (UBA) è ridotto a 10 nel caso di soggetti che attuino la trasformazione casearia in azienda oppure nel caso in cui il centro aziendale e l'allevamento, dove sono detenute le UBA richieste, siano ubicati in area rurale D o A1 o B1 o C1 di cui all'allegato 1 del PSR;
 - b) alle domande presentate da soggetti insediati in aziende la cui SAU ricade prevalentemente nelle aree rurali D, C, A1, B1 e C1 di cui all'allegato 1 al PSR, nonché nelle zone A limitatamente alla zona svantaggiata ricompresa nel Comune di Gorizia;
 - c) alle domande presentate dai soggetti che, prima dell'insediamento, non sono mai stati iscritti presso l'INPS - gestione ex SCAU (Servizio contributi agricoli unificati) - e anche ai soggetti che sono stati iscritti all'INPS - gestione ex SCAU - in qualità di dipendenti nell'ambito agricolo.

A parità di condizioni di cui ai commi 1 e 2, è attribuita priorità ai richiedenti più giovani e, a parità di età, alla data di presentazione della domanda.

Art. 23 - erogazione dell'aiuto in attesa del raggiungimento dei requisiti

1. Il giovane agricoltore può richiedere mediante compilazione sul portale SIAN della domanda di pagamento di anticipo e successiva presentazione del cartaceo all'ufficio attuatore, l'erogazione anticipata dell'aiuto ai sensi dell'articolo 8, comma 3.
2. L'erogazione anticipata dell'aiuto può essere richiesta, con le modalità di cui al comma 1, sia in pendenza del raggiungimento del requisito di IAP di cui all'articolo 5, comma 3 che in pendenza del raggiungimento del requisito delle conoscenze e competenze professionali di cui all'articolo 8, comma 1 purché il giovane agricoltore s'impegni a conseguirli entro trentasei mesi dalla data della decisione individuale di concedere l'aiuto.
3. Fatta salva l'inclusione della domanda nella graduatoria di cui all'articolo 21 in posizione utile ai fini del finanziamento, l'erogazione anticipata di cui al presente articolo è subordinata alla presentazione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, rilasciata a favore dell'organismo pagatore, di importo pari al 110 per cento dell'importo concesso in anticipazione, redatta secondo le disposizioni dell'organismo pagatore medesimo escutibile a prima richiesta.
4. Ad avvenuta dimostrazione da parte del beneficiario del conseguimento dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 l'ufficio attuatore notifica l'organismo pagatore e l'AdG della richiesta dello svincolo della garanzia fideiussoria.
5. La fideiussione di cui al comma 3 è escussa in caso di mancato raggiungimento da parte del beneficiario di uno o più dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 nei termini stabiliti.

Art. 24 - approvazione finale del piano degli investimenti e delle azioni

1. Entro i termini previsti dall'articolo 9, comma 4, a dimostrazione di quanto previsto dal piano degli investimenti e delle azioni, il beneficiario presenta richiesta di approvazione finale, corredata da una

relazione tecnica attestante:

- a) la data di inizio e fine investimento e il costo totale sostenuto;
 - b) le tipologie di investimento e le azioni attuate così come previste nel piano degli investimenti e delle azioni di cui all'articolo 10;
 - c) l'elenco dei costi sostenuti per ciascuna tipologia di investimento e per ciascuna azione attuata, così come previsto all'articolo 10 del presente regolamento e l'elenco delle spese sostenute sulla base di quanto previsto nel piano aziendale di cui all'articolo 9;
 - d) la dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei costi e delle spese di cui alla lettera c);
 - e) le tempistiche di realizzazione degli investimenti e delle azioni, secondo quanto previsto dal cronoprogramma di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f).
2. Laddove gli interventi del piano degli investimenti e delle azioni siano già stati oggetto di aiuto in base a misure del PSR, OCM di settore o alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo) sono forniti all'ufficio attuatore i riferimenti afferenti gli interventi stessi.

Art. 25 – abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) decreto del Presidente della Regione 58/2008;
 - b) decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2008, n. 85 (Modifiche al Regolamento applicativo della "Misura 112 – insediamento di giovani agricoltori" del Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 058/Pres);
 - c) decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2008, n. 235 (Ulteriori modifiche al Regolamento applicativo della "Misura 112 – insediamento di giovani agricoltori" del Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 058/Pres);
 - d) decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2009, n. 139 (Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 058 - Regolamento applicativo della "Misura 112 – insediamento di giovani agricoltori" del Programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia).
2. Alle domande presentate fino all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento approvato con il decreto del Presidente della Regione 58/2008 ad eccezione del suo articolo 11.

Art. 26 - disposizioni di rinvio e rinvio dinamico

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni del regolamento (CE) 1698/2005, del regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1974 e della legge regionale 7/2000.
2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente regolamento s'intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 27 - entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento entrano in vigore il 1 ottobre 2011.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO